Città metropolitana di Milano

AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE

Repertorio Generale:	**3742/2024 del 06/05/2024**
Protocollo:	**76761/2024**
Titolario/Anno/Fascicolo:	**9.11/2018/1216**
Struttura Organizzativa:	**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE**
Dirigente:	**QUITADAMO RAFFAELLA**
Oggetto:	**M.P.S. MARESCA S.R.L. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN GESSATE (MI), RISPETTIVAMENTE IN VIA FERMI N. 21/9 E VIA FERMI N. 23/25. VARIANTE NON SOSTANZIALE ALL'IMPIANTO AUTORIZZATO, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I., CON PROVVEDIMENTO R.G. N. 3356 DEL 14/05/2019, COME VARIATO CON ATTO R.G. N. 6789 DEL 28/09/2022, RETTIFICATO CON PROVVEDIMENTO R.G. N. 5080 DEL 23/06/2023. SAUR293590. N. CGR: MI106000.**

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto *Rg__2024.pdf.p7m*

9d169001f51fb8e29553a3a4fd7527a948a592decd55f2963876ede89cef4eed

Allegato 1 *292130-MPSMaresca_VNSArt.208_Tav02PlanimetriageneraleStatodiprogetto_Rev.03.pdf.p7m*

50e4a92fa610b989f54581963b38a2e02e8ec8b415a7a52b6dfb6a0361fbeaab

Allegato 2 *390504413-Allegato_Unico_Art_208_MPS_Maresca_Srl.pdf.p7m*

ed7c4de80142f3adc3f39b6b147fe41aad52436af08875d59504494303958e29

Allegato 3 *prescrizionigenerali.pdf*

f5e1bdecf365dae1f0a7b715be07f78a27ddaa9e1d4a651896882cf2a66f5232

Allegato 4 *229273-MPSMARESCAVariantenonSostanziale2024.pdf.p7m*

f04bd609a46c66e080a7c3d951b126632b890049d4e3318b29b41ceb72268d02

Città metropolitana di Milano

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 9.11/2018/1216

Oggetto: M.P.S. Maresca S.r.l. con sede legale ed impianto in Gessate (MI), rispettivamente in Via Fermi n. 21/9 e Via Fermi n. 23/25. Variante non Sostanziale all'impianto autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con provvedimento R.G. n. 3356 del 14/05/2019, come variato con atto R.G. n. 6789 del 28/09/2022, rettificato con provvedimento R.G. n. 5080 del 23/06/2023. SAUR293590. N. CGR: MI106000.

LA DIRETTRICE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

PREMESSO che in data 31/07/2023 (prot. n. 119808) ha avuto avvio il procedimento relativo all'istanza di variante non sostanziale - ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. 152/06 - all'impianto autorizzato con provvedimento R.G. n. 3356 del 14/05/2019 rettificato con provvedimento R.G. n. 5080 del 23/06/2023, presentata dall'Impresa M.P.S. Maresca S.r.l., con sede legale ed impianto in Gessate (MI), rispettivamente in Via Fermi n. 21/9 e Via Fermi n. 23/25, in data 21/06/2023 (prot. n. 97037) e completata in data 28/07/2023 (prot. n. 118909) su richiesta di documentazione integrativa del 24/07/2023 (prot. n. 115533);

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti (Legge Regionale 26/2003);

PRESO ATTO degli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria di cui all'allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio coordinamento tecnico rifiuti e degli elementi di diritto di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 che disciplina le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'Impresa è titolare dei seguenti provvedimenti:
  - Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 3356 del 14/05/2019 ad oggetto: *"M.P.S. Maresca S.r.l. con sede legale ed impianto in Comune di Gessate (MI), in Via Fermi rispettivamente al numero civico n. 21/9 e n. 23/25. Autorizzazione unica per variante non sostanziale. Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";*
  - Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 6789 del 28/09/2022 ad oggetto: *"M.P.S. Maresca S.r.l. con sede legale ed impianto in Comune di Gessate (MI), in Via Fermi rispettivamente al numero civico n. 21/9 e n. 23/25. Autorizzazione unica per variante non sostanziale. Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";*
  - Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 5080 del 23/06/2023, ad oggetto: *"M.P.S. Maresca S.r.l. con sede legale ed impianto in Gessate (MI), rispettivamente in Via Fermi n. 21/9 e Via Fermi n. 23/25 - Rettifica Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 6789 del 28/09/2022";*
- non è stato richiesto parere ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza, così come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336);
- non sono stati acquisiti i Pareri/contributi istruttori di A.T.S. Città Metropolitana di Milano, del Comune di Gessate, come previsto dalla D.D.G. n. 6907 del 25/07/2011 trattandosi di variante non sostanziale;
- l'Ufficio d'Ambito Città Metropolitana di Milano in data 19/09/2023 (prot. n. 142609) ha espresso parere favorevole trasmettendo l'allegato tecnico per lo scarico delle acque reflue di prima e seconda pioggia in pubblica fognatura;

PRESO ATTO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a **€ 1.224,00.**= ricevuta del versamento effettuato in data 20/06/2023;

DATO ATTO che le modifiche in esame non comportano l'adeguamento dell'importo della garanzia già prestata, ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. 19461 del 19/11/2004;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., come da direttiva della Direzione Generale n. 4/22 del 15/09/2022;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta autorizzabile con prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento e contenute negli allegati *"Risultanze dell'istruttoria"* del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 6/05/2024 (prot. n. 76397) e del *"parere di competenza scarichi in pubblica fognatura*" del 19/09/2023 (prot. n. 142609) che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO), e il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

AUTORIZZA

ai **sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, all'Impresa M.P.S. Maresca S.rl., con sede legale ed impianto in Gessate (MI), rispettivamente in Via Fermi n. 21/9 e Via Fermi n. 23/25, la **variante non sostanziale** all'impianto autorizzato con provvedimento R.G. n. 3356 del 14/05/2019, come variato con atto R.G. n. 6789 del 28/09/2022, rettificato con provvedimento R.G. n. 5080 del 23/06/2023, alle condizioni e prescrizioni contenute nelle *"Risultanze dell'istruttoria"* del Settore Rifiuti e Bonifiche - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 6/05/2024 (prot. n. 76397), del *"parere di competenza scarichi in pubblica fognatura"* trasmesso dall'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano in data del 19/09/2023 (prot. n. 142609) e alla configurazione di cui all'elaborato grafico: "*Planimetria generale Stato di progetto Richiesta di variante non sostanziale ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. - tav. n. 2"* del 15/06/2023 revisioni del 27/07/2023, del 31/08/2023 e del 17/01/2024, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ed alle ulteriori prescrizioni come di seguito riportate:

1. relativamente alla durata dell'autorizzazione, resta valido quanto previsto dall'Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 3356 del 14/05/2019 che fissa la scadenza al **18/05/2029;**

2. sono confermate le condizioni e prescrizioni previste dalla Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 3356 del 14/05/2019, come variato con atto R.G. n. 6789 del 28/09/2022, rettificato con provvedimento R.G. n. 5080 del 23/06/2023 tranne quelle non ancora ottemperate all'emissione del presente provvedimento;

3. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;

4. le modifiche in esame non comportano l'adeguamento dell'importo della garanzia già prestata, ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. 19461 del 19/11/2004;

5. l'efficacia dell'autorizzazione decorre dalla trasmissione del presente atto;

6. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;

7. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo;

INFORMA CHE

1. per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- èclassificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5. "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

2. il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza e viene trasmesso:

- per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

  - M.P.S. Maresca S.r.l.: metalmegasrl@legalmail.it;
  - Comune di Gessate: protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it;
  - A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it;
  - A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
  - Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

LA DIRETTRICE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.
€16,00: 01221122665618;
€4,00: 01221122665516;

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)

SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI

Oggetto: M.P.S. Maresca S.r.l. con sede legale ed impianto in Gessate (MI), rispettivamente in Via Fermi n. 21/9 e Via Fermi n. 23/25. Variante non Sostanziale all'impianto autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, con provvedimento R.G. n. 3356 del 14/05/2019, come variato con atto R.G. n. 6789 del 28/09/2022, rettificato con provvedimento R.G. n. 5080 del 23/06/2023.

1. ANAGRAFICA

N. Catasto Georeferenziato Rifiuti (n. CGR)	MI106000
CIP (Codice Identificativo Pratica)	SAUR293590
RAGIONE SOCIALE	M.P.S. Maresca S.r.l.
C.F./P.IVA	11329930157
SEDE LEGALE	Gessate (MI), Via Fermi n. 21/9
SEDE OPERATIVA	Gessate (MI), Via Fermi n. 23/25
CODICE ATECO	46.77.2

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	n. 3
Mappali	n. 261, 262, 263, 723, 796, 798, 804, 805, 806, 897, 898, 899, 900
Gauss Boaga x	1532862
Gauss Boaga y	5044973
Via/Piazza/Località	Via Fermi n. 23/25
Comune	Gessate
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	□ Titolo III-bis, parte II del D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) X **art. 208 del D.Lgs. 152/2006** □ art. 209 del D.Lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) □ art. 211 del D.Lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	□ Nuovo impianto □ Rinnovo/riesame **X Modifica**
Data di rilascio autorizzazione:	14 maggio 2019
Scadenza autorizzazione:	18 maggio 2029

Attività/processi	X Autodemolizione (R12, R13, R4) X Recupero (R12, R3, R4) □ Miscelazioni (R12) □ Smaltimento X End of Waste "caso per caso" (R4) X R13 X D15 □ Preparazione per il riutilizzo (R3, R4, R5)
Orario di lavoro	L'impianto sarà attivo 286 giorni/anno, su un unico turno di lavoro diurno di 8 ore dal lunedì al venerdì e 6 ore/giorno il sabato solo per la raccolta e lo stoccaggio.

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

3.1 Istanza pervenuta il 21/06/2023 (prot. n. 97037) e completata in data 28/07/2023 (prot. n. 118909) su richiesta di documentazione integrativa del 24/07/2023 (prot. n. 115533);

3.2 Avvio del procedimento il 31/07/2023 (prot. n. 119808) con sospensione al 3/05/2024 (prot. n. 75617) per l'acquisizione di documentazione integrativa;

3.3 Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A.: non espletata perchè trattasi di variante non sostanziale non soggetta alla predetta procedura;

3.4 Conferenza di servizi: non indetta perchè trattasi di variante non sostanziale;

3.5 Non è stato chiesto parere ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza, come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336);

3.6 E' stato altresì acquisito il Parere dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano in data 19/09/2023 (prot. n. 142609), per la modifica della rete di raccolta delle acque;

3.7 Pareri/contributi: non acquisiti perché trattasi di variante non sostanziale come previsto dalla D.D.G. n. 6907 del 25 luglio 2011.

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 13.265 mq di cui 6.580 mq di superficie coperta e 6.685 mq di superficie scoperta e risulta suddivisa nelle zone funzionali rappresentate nella tavola *"Planimetria generale Stato di progetto Richiesta di variante non sostanziale ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. - tav. n. 2"* del 15/06/2023 revisioni del 27/07/2023, del 31/08/2023 e del 17/01/2024.

5.1 Il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti all'autorizzazione di R.G. n. 3356 del 14/05/2019, come variato con atto R.G. n. 6789 del 28/09/2022, rettificato con provvedimento R.G. n. 5080 del 23/06/2023:

- revisione delle aree operative dell'impianto in oggetto a seguito della costruzione di nuovo capannone con permesso di costruire n. 7 del 22/05/2023.

Presso l'impianto sono presenti:

- pesa;
- carrelli elevatori,
- ragni;
- impianto di triturazione di carta e plastica,
- pressocesoia imballatrice;
- strumentazioni necessarie per la messa in sicurezza e la demolizione dei veicoli fuori uso.

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo (R12, R4, R3), o impianti terzi al fine di ottenere materiali che hanno

cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-*ter* del d.lgs. 152/06. Si prevede inoltre l'ottenimento di End of Waste conformi a Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013 e l'ottenimento di End of Waste "caso per caso" sulla base delle linee guida "Linee guida per la l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/06". I rifiuti prodotti dall'attività vengono sottoposti alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rifiuti misti, rottami metallici, carta e cartone, plastica, legno. Presso l'impianto vengono utilizzate attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera; tuttavia le modifiche della variante in argomento non comportano variazioni all'allegato Emissioni in Atmosfera: Risultanze dell'istruttoria del 20/01/2023 (prot. n. 9168) che si intende confermato. Presso l'impianto sono effettuate operazioni di messa in riserva (R13), messa in sicurezza, demolizione, rottamazione (R12), reimpiego e riciclaggio (R4 per la produzione di pezzi di ricambio) di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, di cui all'EER: **16.01.04*** - veicoli fuori uso.

5.2 volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

5.2.1 conferiti da terzi:

5.2.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 13.225 mc;

5.2.2 derivanti dall'attività di trattamento:

5.2.2.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 1.150 mc;

5.2.2.2 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 1.395 mc;

5.3 i quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R4, R3), sono pari a 100.000 tonnellate anno pari a 350 tonnellate giorno;

5.4 il Volume massimo di tutti i materiali End Of Waste che é possibile detenere presso il sito prima della loro cessione a terzi é pari a 4.810 mc Tali materiali potranno essere mantenuti in impianto per una durata non superiore a 1 anno, così come proposto dalla Società in oggetto oltre la quale gli stessi a seguito del rilascio della presente autorizzazione, se non ceduti a terzi per l'utilizzo, perdono le caratteristiche che ne consentano la cessazione della qualifica di rifiuto e sono pertanto da considerarsi nuovamente rifiuti;

5.5 sono definiti i seguenti lotti EoW caso per caso:

5.5.1 zinco lotto di max 200 mc con scadenza dalla stesura delle dichiarazione di conformità pari a 1 anno;

5.5.2 piombo lotto di max 200 mc con scadenza dalla stesura delle dichiarazione di conformità pari a 1 anno;

5.5.3 stagno lotto di max 200 mc con scadenza dalla stesura delle dichiarazione di conformità pari a 1 anno;

5.6 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
			R13	R12	R3	R4
010101	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	A1, B1, B2	**X**	**X**		
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	A1, B1, B2	**X**	**X**		
010409	scarti di sabbia e argilla	A1, B1, B2	**X**	**X**		
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010307	A1, B1, B2	**X**	**X**		
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	A1, B1, B2	**X**	**X**		
020110	rifiuti metallici	A1	**X**	**X**		**X**
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	A1, B1, B2	**X**	**X**		
030101	scarti di corteccia e sughero	A1, B1, B2	**X**	**X**		
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	A1, B1, B2	**X**	**X**		

Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
			R13	R12	R3	R4
030301	scarti di corteccia e legno	A1, B1, B2	X	X		
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	A1, B1, B2	X	X		
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	A1, B1, B2	X	X	X	
030399	rifiuti non specificati altrimenti *(limitatamente ai cascami di lavorazione costituiti da carta e cartone nonché fondi di magazzino di carta e cartone)*	A1, B1, B2	X	X		
040102	rifiuti di calcinazione	A1, B1, B2	X	X		
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	A1, B1, B2	X	X		
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214	A1, B1, B2	X	X		
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	A1, B1, B2	X	X		
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	A1, B1, B2	X	X		
050117	bitumi	A1, B1, B2	X	X		
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315	A1	X	X		X
070213	rifiuti plastici	A1, B1, B2	X	X		
070299	rifiuti non specificati altrimenti *(limitatamente a scarti di lavorazione della gomma)*	A1, B1, B2	X	X		
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	A1	X			
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie	E1, E2	X	X		
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111	E1, E2	X	X		
100210	scaglie di laminazione	A1	X	X		X
100299	Rifiuti non specificati altrimenti *(limitatamente ai cascami di lavorazione costituiti da rifiuti ferrosi o non ferrosi)*	A1	X	X		X
100302	frammenti di anodi	A1	X	X		X
100809	altre scorie	A1	X			
100811	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08	A1	X			
100903	scorie di fusione	A1	X			
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	A1, B1, B2	X	X		X
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	A1, B1, B2	X	X		X
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911	A1	X	X		X
101003	scorie di fusione	A1	X			
101006	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	A1, B1, B2	X	X		X
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	A1, B1, B2	X	X		X
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011	A1	X	X		
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	A1, B1, B2	X	X		
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	A1, B1, B2	X	X		
101206	stampi di scarto	A1	X	X		
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	A1, B1, B2	X	X		

Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
			R13	R12	R3	R4
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	A1, B1, B2	X	X		
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	A1, B1, B2	X	X		
101314	rifiuti e fanghi di cemento	A1, B1, B2	X	X		
110203	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	A1	X	X		X
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205	A1	X	X		X
110502	ceneri di zinco	A1	X	X		
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	A1, B1	X	X		X
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	A1, B1	X	X		X
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	A1, B1	X	X		X
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	A1, B1, B2	X	X		
120113	rifiuti di saldatura	A1	X	X		X
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	A1, B1, B2	X	X		X
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	A1, B1, B2	X	X		X
120199	rifiuti non specificati altrimenti *(limitatamente a cascami di lavorazione costituiti da rifiuti ferrosi, non ferrosi e di plastica – limitatamente ai cascami di lavorazione del ferro, acciaio, ghisa, metalli non ferrosi o loro leghe)*	A1, B1, B2	X	X		X
150101	imballaggi in carta e cartone	A1, B1, B2	X	X	X	
150102	imballaggi in plastica	A1, B1, B2	X	X		
150103	imballaggi in legno	A1, B1, B2	X	X		
150104	imballaggi metallici	A1	X	X		X
150105	imballaggi in materiali compositi	A1, B1, B2	X	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	A1, B1, B2	X	X	X	
150107	imballaggi in vetro	A1, B1, B2	X	X		
150109	imballaggi in materia tessile	A1, B1, B2	X	X		
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	A1, B1, B2	X	X		
160103	pneumatici fuori uso	A1, B1, B2	X	X		
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	A1, C	X	X		X
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	A1	X	X		
160116	serbatoi per gas liquido	A1	X	X		X
160117	metalli ferrosi	A1	X	X		X
160118	metalli non ferrosi	A1	X	X		X
160119	plastica	A1, B1, B2	X	X		
160120	vetro	A1, B1, B2	X	X		
160122	componenti non specificati altrimenti *(limitatamente ed elementi in plastica e/o gomma)*	A1, C	X	X		X
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 RAEE	E1, E2	X	X		
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 NON RAEE	A1	X	X		X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	A1, F1, F2	X	X		

Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
			R13	R12	R3	R4
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101	A1, B1, B2	X	X		
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101	A1, B1, B2	X	X		
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	A1, B1, B2	X	X		
170101	cemento	A1, B1, B2	X	X		
170102	mattoni	A1, B1, B2	X	X		
170103	mattonelle e ceramiche	A1, B1, B2	X	X		
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	A1, B1, B2	X	X		
170201	legno	A1, B1, B2	X	X		
170202	vetro	A1, B1, B2	X	X		
170203	plastica	A1, B1, B2	X	X		
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	A1, B1, B2	X	X		
170402	alluminio	A1	X	X		X
170405	ferro e acciaio	A1	X	X		X
170407	metalli misti	A1	X	X		X
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	A1, B1, B2	X	X		
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	A1, B1, B2	X	X		
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	A1, B1, B2	X	X		
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	A1	X	X		X
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	A1	X	X		
190904	carbone attivo esaurito	A1, B1, B2	X	X		
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	A1, B1, B2	X	X		
191001	rifiuti di ferro e acciaio	A1	X	X		X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	A1	X	X		X
191201	carta e cartone	A1, B1, B2	X	X	X	
191202	metalli ferrosi	A1	X	X		X
191203	metalli non ferrosi	A1	X	X		X
191204	plastica e gomma	A1, B1, B2	X	X		
191205	vetro	A1, B1, B2	X			
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	A1, B1, B2	X	X		
191208	prodotti tessili	A1, B1, B2	X	X		
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	A1, B1, B2	X			
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	A1, B1, B2	X			
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	A1, B1, B2	X	X		
200101	carta e cartone	A1, B1, B2	X	X	X	
200102	vetro	A1, B1, B2	X	X		

Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
			R13	R12	R3	R4
200110	abbigliamento	A1, B1, B2	X	X		
200111	prodotti tessili	A1, B1, B2	X	X		
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	E1, E2	X	X		
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	A1, B1, B2	X	X		
200139	plastica	A1, B1, B2	X	X		
200140	metallo	A1	X	X		X
200201	rifiuti biodegradabili	A1, B1, B2	X	X		
200202	terra e roccia	A1, B1, B2	X	X		
200307	rifiuti ingombranti	A1, B1, B2	X	X		
Codici oggetto di End of Waste "caso per caso"						
110501	zinco solido	A1	X	X		X
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	A1, B1	X	X		X
170401	rame, bronzo, ottone	A1	X	X		X
170403	piombo	A1	X	X		X
170404	zinco	A1	X	X		X
170406	stagno	A1	X	X		X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	A1, F1, F2	X	X		X

6. AUTODEMOLITORI

L'impianto, definito ai sensi dell'art. 3 lett. p) del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 quale *"centro di raccolta", impianto di trattamento di cui alla lettera o), autorizzato ((, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,)) ai sensi degli ((articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006)), che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso*, relativamente ai codici EER:

- **16.01.04*** - veicoli fuori uso;
- **16.01.06** - veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;
- **16.01.22** - componenti non specificati altrimenti;

Il centro di raccolta è organizzato nelle aree funzionali (settori) riportate nella *"Planimetria generale Stato di progetto Richiesta di variante non sostanziale ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. - tav. n. 2"* del 15/06/2023 revisioni del 27/07/2023, del 31/08/2023 e del 17/01/2024 e si sviluppa su una superficie di **675 mq**, (utilizzata per il calcolo della garanzia finanziaria).

7. END OF WASTE "CASO PER CASO"

7.1 Con la presente Autorizzazione si ottengono EoW caso per caso sulla base della specifica casistica di cui alla Tabella 4.3 delle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006". Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23/02/2022. Doc. n. 156/22- Linee Guida SNPA 41/22 ed alla DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021, recante - "Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso".

Tipo	**Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso**	
1	Il processo di recupero è **già previsto** dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	**110501, 120102, 170401, 170403, 170404 , 170406 D.M. 5 febbraio 1998**

8	Il processo di recupero **non rientra** tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. **Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti** (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)	EER 170411

R4 End of Waste "caso per caso": EER 120102

DM 05/02/98, allegati 1, Suballegato 1 – *Tipologia 3.1:* rifiuti di ferro, acciaio e ghisa 120102.

Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.

Caratteristiche del rifiuto: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

oli e grassi <0,1% in peso

PCB e PCT <25 ppb,

Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale solventi organici

<0,1% in peso;

polveri con granulometria <10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.

R4 End of Waste "caso per caso": EER 110501, 170401, 170403, 170404, 170406

DM 05/02/98, allegati 1, *Suballegato 1 – Tipologia 3.2:* rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe 110501, 170401, 170403, 170404, 170406.

Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione

Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

oli e grassi <2% in peso

PCB e PCT <25 ppb,

inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1%

in peso polveri con granulometria <10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.

7.2 CONDIZIONI

a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici

I rifiuti di cavi elettrici subiscono un preliminare selezione e cernita per asportare eventuali impurità con successiva attività di granulazione, seguita da una separazione delle componenti metalliche e plastiche.

I prodotti End of Waste ottenuti dal trattamento dei rifiuti di cui al codice EER 170411 sono destinati a essere utilizzati per i seguenti scopi specifici:

- il rame viene utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli. Deve rispettare i criteri contenuti nel Regolamento 715/2013/UE, Allegato I, punto 1;
- l'alluminio viene utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione. Deve rispettare i criteri contenuti nel Regolamento 333/2011/UE, Allegato II, punto 1.

Tali materiali metallici di rame e alluminio sono destinati ad essere utilizzati in sostituzione della materia prima. Il granulato di plastica/gomma sarà classificato come rifiuto (EER 191204) e conferito a soggetti esterni autorizzati ad effettuarne il recupero/smaltimento.

b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto:

Esiste un mercato o una domanda per tali sostanze od oggetti, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale. In particolare:

- il rame viene utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli;
- l'alluminio viene utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione.

L'esistenza di un mercato viene garantita dalla costante richiesta e dalla stipula di contratti di vendita del materiale recuperato e dall'esigenza di valorizzare tali frazioni. Esistono impianti che utilizzano i suddetti E.o.W. nel loro normale processo produttivo. L'impresa opera nel settore già con una consolidata esperienza, operando da anni in forza ad autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Il tempo di stoccaggio presso l'impianto di produzione**,** trattandosi di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è definito in 12 mesi.

Il granulato di plastica/gomma sarà classificato come rifiuto (EER 191204) e conferito a soggetti esterni autorizzati ad effettuarne il recupero/smaltimento.

c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti:

I suddetti prodotti End of Waste soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettano le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti. Al fine di testare la qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati si fa rifermento alle norme tecniche e regolamenti di settore meglio specificati di seguito:

- Regolamento 333/2011/UE;
- Regolamento 715/2013/UE.

I risultati analitici per la parificazione delle E.o.W. con la materia prima sostituita verranno eseguiti dalle aziende utilizzatrici che avranno generato il prodotto finale.

Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero da cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine.

Non si ritiene applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del medesimo Regolamento.

d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana:

L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali esenti da qualsiasi caratteristica di pericolo o contaminazione che si presentano nelle forme usualmente commercializzate e che sono conformi alle caratteristiche definite da Regolamenti europei specifici. I prodotti ottenuti dal recupero dei cavi elettrici (metalli in alluminio/rame) sono, infatti, utilizzati in sostituzione delle materie prime nella lavorazione dei metalli.

Il rispetto degli standard previsti dalle normative di riferimento evita il sussistere di effetti ambientali negativi e assicura elevati standard prestazionali e di qualità. Il rispetto di tale requisito viene dimostrato mediante l'emissione delle relative schede di conformità. Gli standard ambientali sono pertanto analoghi a quelli applicabili ai prodotti immessi sul mercato ed ottenuti dall'utilizzo della materia prima.
Gli standard sanitari per prevenire il rischio biologico sono dati dal fatto che non si prevede che tali rifiuti siano un veicolo di agenti biologici.

7.3 CRITERI

a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero:

I rifiuti in ingresso all'impianto sono identificati dal codice EER 170411 "Cavi, diversi di quelli di cui alla voce 17.04.10", essi provengono da attività di disassemblaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o da attività di costruzione e demolizione.
I rifiuti in ingresso, in fase di conferimento, sono sottoposti ad una verifica di corrispondenza con il codice EER attribuito dal produttore e verificata l'assenza di materiali non trattabili presso l'impianto.

b) Processi e tecniche di trattamento consentiti:
l ciclo di lavorazione dei rifiuti di cavi elettrici prevede il ricorso alle seguenti fasi di trattamento:
- Verifica radiometrica;
- Selezione e cernita manuale, finalizzata all'eliminazione dei materiali estranei ed alla selezione dei cavi per tipologia;
- Trattamento mediante apposito impianto Tecnoecology s.r.l. - Modello T1000, finalizzato alla macinazione dei cavi ed alla successiva separazione meccanica dei materiali ottenuti, ai fini della distinzione tra materiali metallici recuperati (rame o alluminio) e materiali di scarto in plastica/gomma (EER 191204) da inviare a recupero/smaltimento presso soggetti esterni autorizzati.

L'attività di recupero si concretizza nell'operazione di recupero R4 di cui all'allegato C del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I e risulta riconducibile ad una preliminare selezione e cernita per asportare eventuali impurità, con successiva attività di macinazione, seguita da una separazione delle componenti metalliche e plastiche.

c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario:
- il materiale metallico recuperato soddisfa requisiti tecnici per gli scopi specifici e standard esistenti, dato che rispetta quanto previsto dal Regolamento UE n. 333/2011 del 31/03/2011 (materiali recuperati in alluminio) o dal Regolamento UE n. 715/2013 del 25/07/2013 (materiali recuperati in rame).

Per quanto riguarda gli usi a destino, i materiali metallici recuperati sono s conferiti ad aziende che operano nella lavorazione dei metalli.

d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso:
In riferimento ai requisiti affinché i sistemi di gestione, adottati dalla Ditta, siano finalizzati a dimostrare il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, si evidenzia come sia stato adottato un "Protocollo di gestione rifiuti", il quale descrive le procedure di gestione dei rifiuti ritirati e gestiti in corrispondenza del complesso in oggetto. Tale documento comprende le modalità di trattamento previste per i rifiuti costituti da cavi elettrici.
L'azienda al fine di certificare la cessazione della qualifica di rifiuto esegue le operazioni descritte di seguito:
- per l'alluminio viene effettuata una verifica visiva e/o con quantometro, al fine di certificare che i valori siano corrispondenti al Regolamento (UE) 333/2011 e, una volta appurata la conformità viene consegnato per il riutilizzo nelle fonderie. Esso viene accompagnato da DDT, dichiarazione di conformità, certificato 333/2011 e certificazione di controllo radiometrico. Viene, poi, effettuata registrazione su schede materiale in uscita;
- per il rame viene effettuata una verifica visiva e/o con quantometro, al fine di certificare che i valori siano corrispondenti al Regolamento (UE) 715/2013 e, una volta appurata la conformità viene consegnato per il riutilizzo nelle fonderie. Esso viene accompagnato da DDT, dichiarazione di conformità, certificato 715/2013 e certificazione di controllo radiometrico.. Viene, poi, effettuata registrazione su schede materiale

in uscita. Lo stesso iter viene eseguito anche per l'alluminio. Qualora il materiale non soddisfi i requisiti, viene caratterizzato con il codice CER 19.12.03 ed inviato a recupero in impianti autorizzati.

e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità:
Per ogni lotto di materiale EoW sarà predisposta la Dichiarazione di Conformità, compilata utilizzando il modello di cui all'allegato B del DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021 ed eventuali s.m.i.;

8. MISCELAZIONI

8.1 Presso l'Impianto non si effettuano miscelazioni.

9. RIFIUTI PRODOTTI

9.1 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X	
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie	X	
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	X	
150101	imballaggi in carta e cartone	X	
150102	imballaggi in plastica	X	
150103	imballaggi in legno	X	
150104	imballaggi metallici	X	
150105	imballaggi in materiali compositi	X	
150106	imballaggi in materiali misti	X	X
150107	imballaggi in vetro	X	
150109	imballaggi in materia tessile	X	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X	X
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X	
160604	batterie alcaline (tranne 160603)	X	
160605	altre batterie ed accumulatori	X	
170401	rame, bronzo, ottone	X	
170402	alluminio	X	
170403	piombo	X	
170404	zinco	X	
170405	ferro e acciaio	X	
170406	stagno	X	
170407	metalli misti	X	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	
191201	carta e cartone	X	
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	
191205	vetro	X	

Codice	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	
191208	prodotti tessili	X	
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

10. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

10.1 Il gestore, prima della ricezione dei rifiuti, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

b) per i rifiuti con codice EER a specchio, verifica dell'accettabilità del rifiuto in impianto mediante acquisizione di specifica certificazione analitica e/o di classificazione del rifiuto dal produttore/detentore oppure svolgendo specifica analisi su un campione rappresentativo del rifiuto fornito dal produttore/detentore stesso. Sia le analisi che le certificazioni di cui sopra vengono acquisite prima della ricezione del rifiuto in impianto e per lotti/partite omogenei di materiali. Le verifiche analitiche/documentali di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;

10.2 i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. E' consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale;

10.3 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R3, R4), di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria *"Planimetria generale Stato di progetto Richiesta di variante non sostanziale ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. - tav. n. 2"* del 15/06/2023 revisioni del 27/07/2023, del 31/08/2023 e del 17/01/2024*"*, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

10.4 l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

10.4.1 certificato originale in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;

10.4.2 certificato originale in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;

10.4.3 originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;

10.4.4 le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

10.4.5 norma UNI EN 643;

10.4.6 certificazione ISO 9001;

10.4.7 dichiarazione di conformità delle EoW prodotte;

EOW CASO PER CASO

10.5 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per l'ottenimento di end of waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, nel rispetto delle procedure riportate nel presente allegato;

10.6 le revisioni dei documenti inerenti la produzione di EoW caso per caso, allegati al provvedimento autorizzativo, dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente ed agli Enti ed Organi tecnici interessati entro 30 gg dalla loro applicazione/implementazione;

10.7 i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW), secondo le modalità e le tempistiche massime autorizzate con il presente provvedimento, definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso;

10.8 la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della Dichiarazione di Conformità redatta ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR 28/12/2000, n. 445 che deve contenere tutte le informazioni minime previste dal modello di cui all'Allegato B al DDS 12584 del 23/09/2021;

CONTROLLO RADIOMETRICO

10.9 l'Impresa è tenuta al rispetto delle condizioni e modalità di esecuzione della sorveglianza stabilite dal D.L.vo 101/2020 s.m.i. (in particolare art. 72 e allegato XIX);

10.10 l'Impresa è tenuta al rispetto delle modalità di esecuzione della sorveglianza stabilite dalla normativa tecnica vigente (in particolare norma UNI 10897);

10.11 la sorveglianza radiometrica deve essere effettuata secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto di Radioprotezione di II o III grado (figura professionale di cui all'art. 129 D.L.vo 101/2020 s.m.i.). Le procedure devono descrivere sia la modalità di esecuzione della sorveglianza che la modalità di gestione di eventuali ritrovamenti. I contenuti minimi delle procedure oggetto di verifica da parte di ARPA Lombardia sono descritti nella PG.AF.012 (https://www.arpalombardia.it/media/ozxnf3el/pgaf012rev02_sorveglianza_rottami.pdf;

10.12 le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse;

10.13 la ditta deve inoltrare almeno ad ARPA, al dipartimento territorialmente competente, un consuntivo periodico almeno annuale dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo;

10.14 nei casi in cui è possibile procedere con l'allontanamento senza vincoli di materiale contaminato che rispetti le previsioni dell'art. 204 del D.L.vo 101/2020, il soggetto che intende avvalersi di tale possibilità è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto ed agli organi di vigilanza competenti per territorio l'allontanamento del materiale che soddisfa le condizioni di esenzione. Tali comunicazioni preventive, nei casi di allontanamento di materiale contenente radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, devono essere inviate ad ARPA, al dipartimento territorialmente competente, con un anticipo di almeno 30 giorni;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

10.15 i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (EER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) il Gestore deve operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;

10.16 le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;

10.17 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve avvenire nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;

EoW Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013

10.18 la Società potrà produrre End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;

10.19 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;

10.20 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;

10.21 ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;

EoW caso per caso metalli ferrosi e non ferrosi

10.22 ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai Regolamenti Comunitari (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-*ter* del D.Lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;

RAEE

10.23 la gestione dei rifiuti identificati come RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 49 del 2014 ed in particolare dall'allegato VII e VIII dello stesso decreto. Nell'impianto possono essere effettuare operazioni di messa in riserva (R13) e, in particolare possono essere eseguite operazioni di selezione/cernita/separazione (R12);

10.24 la gestione dei RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 49/2014 e in particolare:

a) non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del D.Lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute

integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

b) la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

10.25 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;

CARTA

10.26 la gestione di rifiuti di carta e cartone di cui ai codici EER 150101, 150105, 150106, 200101, 191201 e 030308 (limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica) deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto n. 188/2020 del 22/09/2020, in particolare:

a) l'accertamento di conformità ai requisiti, effettuato da un organismo certificato secondo la norma ISO 9001, deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Il lotto di produzione non può essere superiore a 5.000 tonnellate ed il prelievo dei campioni deve avvenire secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802;

b) il produttore conserva presso l'impianto o presso la propria sede legale il suddetto campione per un anno, ridotto a 6 mesi se azienda certificata EMAS o ISO 14001;

VEICOLI FUORI USO

10.27 il numero di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili depositabili nell'impianto, sulla base di quanto disposto dalla d.g.r. n. 38199 del 6.08.1998, integrata dalla d.g.r. n. 5965 del 2.08.2001, considerata la superficie totale delle aree è così determinato:

a) il numero massimo delle carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;

b) il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse, anche se disposte su strutture tipo Cantilever, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;

c) le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica possono essere depositate con limite massimo in altezza del cumulo pari a 4 m;

10.28 le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), D.Lgs. 209/03 e ss.mm.ii., devono essere effettuate nel rispetto dei seguenti obblighi, previsti dall'art. 6, comma 2, del sopraccitato decreto legislativo:

a) effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;

b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'Allegato II al D.Lgs. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio;

10.29 i settori di raccolta dei veicoli trattati e da trattare possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:

a) i veicoli devono essere tenuti separati;

b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;

10.30 denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso;

10.31 non è consentito il ritiro di autoveicoli alimentati anche con gas compresso (gpl o metano), non essendo l'Impresa dotata di idonea attrezzatura per l'effettuazione delle operazioni di rimozione dei serbatoi e delle successive operazioni di estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti; tali veicoli potranno essere ritirati solamente con serbatoio già bonificato e con documentazione attestante l'avvenuta bonifica;

10.32 i veicoli da demolire in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a ispezione visiva per escludere la presenza di rifiuti non attinenti al veicolo stesso;

10.33 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia (con ruote rivolte a terra), non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;

10.34 le operazioni effettuate presso il centro di raccolta devono prevedere:

10.34.1 per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso:

- la rimozione degli accumulatori, la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e lo stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
- la rimozione o la neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag, serbatoi o contenitori di gas compresso (gpl o metano);
- il prelievo del carburante e l'avvio a riuso; durante questa operazione devono essere evitati sversamenti ed adottati opportuni accorgimenti al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- la rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione, devono essere evitati sversamenti, adottati opportuni accorgimenti ed utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- la rimozione dei filtri che devono essere privati dell'olio mediante scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; i filtri devono essere depositati in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- la rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;

- la rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;

10.34.2 per l'attività di demolizione:

- lo smontaggio dei componenti dei veicoli fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- la rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
- l'eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

10.34.3 per le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio:

- la rimozione dei catalizzatori ed il deposito dei medesimi in apposito contenitore, adottando i necessari accorgimenti per evitare la fuoriuscita di sostanze e per garantire la sicurezza degli operatori;
- la rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
- la rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- la rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- la rimozione dei componenti in vetro;
- le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

10.35 l'adeguamento volumetrico delle carcasse, mediante pressa oleodinamica, è consentito esclusivamente qualora vengano effettuate tutte le operazioni di cui al precedente punto, ivi comprese quelle di trattamento per la promozione del riciclaggio;

10.36 i settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura;

10.37 per i veicoli a motore diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 209/03 e quindi non appartenenti alle categorie M1 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed N1 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.) di cui all'allegato II - parte A della direttiva 70/156/CEE, si applicano le disposizioni di cui all'art. 231 del D.Lgs. 152/06;

10.38 l'asportazione delle componenti pericolose dei veicoli dovrà essere eseguita secondo le informazioni dei produttori dei veicoli o degli operatori economici;

10.39 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06, così come specificato nel d.d.g. n. 36 del 7.01.1998 (B.U.R.L. - S.O. n. 6 del 9.02.1998) salvo diversa prescrizione stabilita nel seguente provvedimento;

10.40 le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;

10.41 i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;

10.42 i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;

10.43 gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero o a smaltimento, previo deposito temporaneo in apposite ed adeguate cisterne e/o contenitori;

10.44 qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, gli stessi devono essere realizzati su basamenti impermeabilizzati resistenti all'attacco chimico, che garantiscano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve inoltre avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti polverulenti devono essere protetti con appositi sistemi di copertura;

10.45 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposita sezione coperta, protetta dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. La sezione di stoccaggio degli accumulatori esausti deve avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi; devono comunque essere rispettati gli adempimenti stabiliti dal D.Lgs. 188/08;

10.46 per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

10.47 la gestione dei CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 e dal decreto ministeriale 20 settembre 2002 (G.U. 1 ottobre 2002, n. 230);

10.48 l deposito dei pneumatici deve essere effettuato al coperto al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;

10.49 deve essere costituito, e mantenuto in stato di efficienza, un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse e per l'eventuale neutralizzazione degli sversamenti stessi;

10.50 è consentito il commercio delle parti di ricambio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis) del D.lgs. 209/2003 e s.m.i. recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso effettuate in un centro di raccolta autorizzato, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III. Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio.

10.51 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;

10.52 le carcasse di veicoli a motore in uscita dall'impianto, identificate con il EER 160106, possono essere affidate a soggetti terzi che effettuano l'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, esclusivamente se, sulle stesse, siano state effettuate tutte le operazioni previste ai punti 5, 6 e 7 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/03 e se tali rifiuti possiedano le caratteristiche previste al punto 5.1.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998. Diversamente, le carcasse devono essere affidate a soggetti terzi, autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 15 del D.Lgs. 209/03, per consentirne il recupero completo;

10.53 i materiali scartati devono essere depositati negli appositi contenitori;

10.54 le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

10.55 i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli su basamenti impermeabili;

10.56 dovrà essere evitato lo stoccaggio di rifiuti contaminati da oli nelle aree allo scoperto e soggette al dilavamento delle acque meteoriche;

VARIE

10.57 il ritiro, lo stoccaggio provvisorio (R13) presso l'impianto, di rifiuti contenenti o contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei EER riportati nella tabella al precedente punto, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione sanitaria, da parte del Servizio dell'A.T.S. territorialmente competente, di specifica procedura gestionale elaborata dall'Impresa;

10.58 tutte le operazioni eseguite sui rifiuti contenenti amianto conferiti all'impianto, fatti salvi il rispetto degli adempimenti ed obblighi di competenza della A.T.S. territorialmente competente, dovranno rispettare quanto previsto e stabilito dalla legge 257/2002 e dal D.Lgs. 81/08 e dalle successive norme e regolamenti nazionali e regionali;

10.59 al fine di consentire l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 5 della l.r. 17/2003, l'Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione, all'A.T.S. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l'impianto;

10.60 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;

10.61 lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento presso l'impianto, di rifiuti costituiti da serbatoi per gas liquido (EER 160116) può avvenire esclusivamente se gli stessi vengono conferiti già bonificati, inertizzati ed aperti, ed accompagnati, unitamente ai documenti di trasporto previsti dalla normativa rifiuti, da distinta predisposta dal produttore/detentore che li identifica chiaramente, contenente altresì dichiarazione di avvenuta esecuzione delle sopraccitate operazioni;

10.62 le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

10.63 deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;

10.64 al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione dovranno essere adottate, da parte del gestore dell'impianto, adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo.

11. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

LA RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia;

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi;

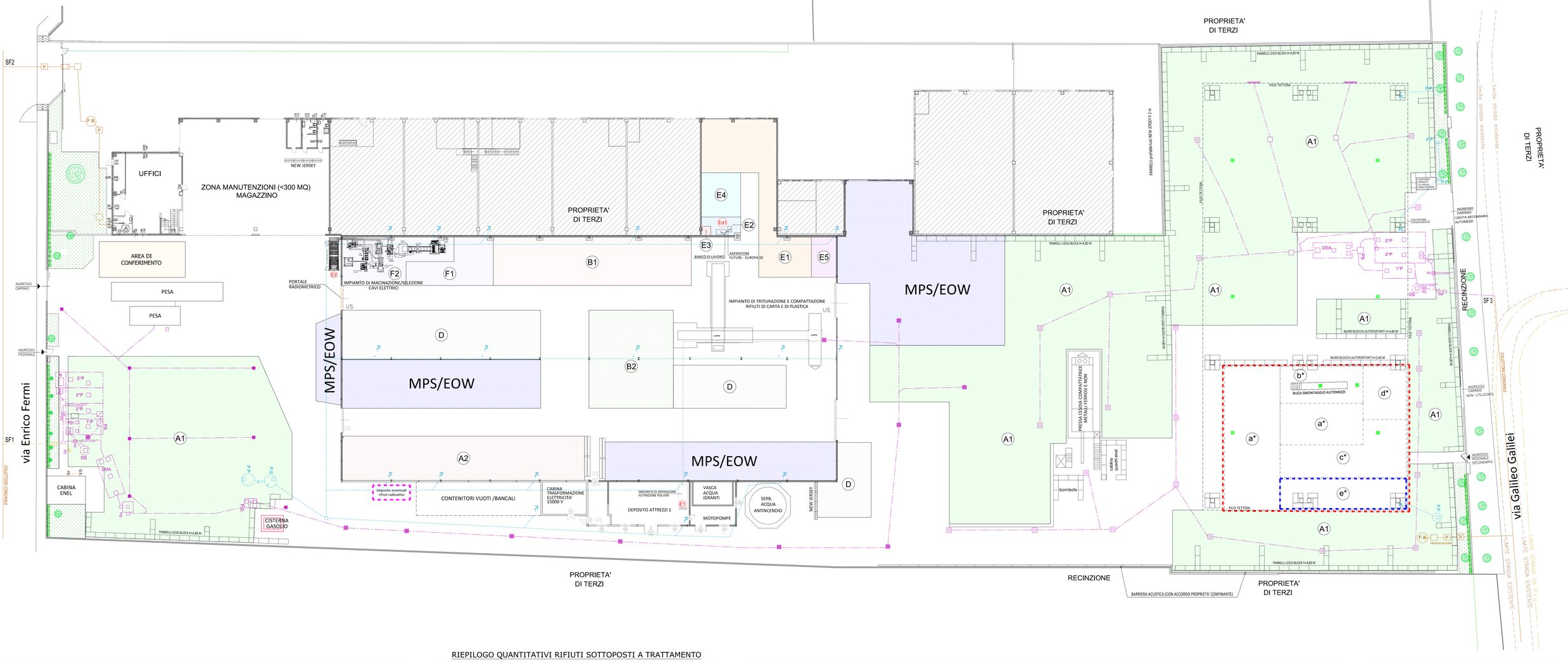

LEGENDA RETE FOGNARIA

	CADITOIA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DA SUPERFICI SCOLANTI		LINEA ACQUE METEORICHE COPERTURA
	CANALINA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DA SUPERFICI SCOLANTI		LINEA ACQUE METEORICHE DA SUPERFICI SCOLANTI
P.D.	POZZO DESOLEATORE A TRIPLA CAMERA		LINEA ACQUE NERE
PS	POZZETTO DI SEPARAZIONE 1° PIOGGIA e 2° PIOGGIA	"PL.	PLUVIALE
PC	POZZETTO DI CAMPIONATURA	F.B.	FOSSA BIOLOGICA
PM	POZZETTO CON MISURATORE DI PORTATA		POZZETTO DI ISPEZIONE CON SIFONE
	POZZETTO D'ISPEZIONE	P	POZZETTO DI PRELIEVO
PG	POZZETTO CON GRIGLIA	P.P.	POZZO PERDENTE PER LA PALAZZINA UFFICI
PD 1°P 2°P	DISSABBIATORE E DISOLEATORE	PE	POZZETTO ELETTRICO
	VASCA DI LAMINAZIONE DI SECONDA PIOGGIA	Q.E.	QUANDRO ELETTRICO CON MISURATORI DI PORTATA
P	VASCA CON ALLOGGIAMENTO POMPE		LINEA ELETTRICA
P.P.	POZZO PERDENTE H 400 DIAM. 200	SF n.	SCARICO FINALE
P.S.	POZZO SEPARATORE		CADITOIA SVERSAMENTI ACCIDENTALI
DDA	DISSABBIATORE, DISOLEATORE ADDIZIONALE		
DS	DISSABBIATORE A COALESCENZA		

RIEPILOGO QUANTITATIVI RIFIUTI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO

DESCRIZIONE OPERAZIONE	QUANTITA' MASSIMA (ton/giorno)	QUANTITA' MASSIMA (ton/anno)
Trattamento (R3, R4, R12) di rifiuti non pericolosi	350 ton.	100.000 ton.

CAPACITA' DI STOCCAGGIO MPS/EOW

	SUPERFICE (mq)	VOLUME (mc)	PESO (ton)
MPS/EoW	1.603	4.810	7.215

LEGENDA AREA C

a*: settore di conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento sup: 300 mq
b*: settore per il trattamento del veicolo fuori uso sup: 80 mq
c*: settore di deposito parti di ricambio sup: 135 mq
d*: settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi sup: 60 mq
e*: settore di deposito dei veicoli trattati 100 mq

LEGENDA SIMBOLOGIA:

PIANTUMAZIONE DI 7 ALBERI interni
PIANTUMAZIONE DI 14 ALBERI esterni (proposta)
(essenza autoctona di media dimensione)

SIEPE

E1 PUNTO DI EMISSIONE IN ATMOSFERA - TRITURAZIONE E COMPATTAZIONE RIFIUTI DI CARTA E PLASTICA

E2 PUNTO DI EMISSIONE IN ATMOSFERA - IMPIANTO DI MACINAZIONE/SELEZIONE CAVI ELETTRICI

Ed1 PUNTO DI EMISSIONE DIFFUSA - ASPIRATORE PRESSO AREA DI MESSA IN SICUREZZA E SMONTAGGIO RAEE

AREA	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	m²	m³	ton	EER
AREA DI CONFERIMENTO	Area di ricezione e controllo visivo dei rifiuti in ingresso	---	80	---	---	TUTTI I EER NON PERICOLOSI AUTORIZZATI
AREA A1	Conferimento, messa in riserva e trattamento dei rifiuti metallici NP in entrata mediante cernita e presso cesoiatura - rifiuti NP - Conferimento, messa in riserva e trattamento mediante cernita/selezione manuale e meccanica e riduzione volumetrica di carta/plastica - rifiuti NP	R3, R4, R12, R13	4.665	10.805	17.200	010101 010408 010409 010410 010413 020110 020401 030101 030105 030301 030307 030308 030399 040102 040209 040215 040221 040222 050117 060316 070213 070299 080318 100210 100299 100302 100809 100811 100903 100906 100908 100912 101003 101006 101008 101012 101103 101112 101206 101208 101304 101311 101314 110203 110206 110501 110502 120101 120102 120103 120104 120105 120113 120117 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160106 160112 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160214 160216 161102 161104 161106 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170302 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170508 170604 170802 170904 190102 190118 190904 190905 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212 191302 200101 200102 200110 200111 200138 200139 200140 200201 200202 200307
AREA A2	Stoccaggio dei rifiuti NP in uscita	R13	280	1.150	1.850	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
AREA B1	Conferimento, messa in riserva e trattamento mediante cernita/selezione manuale e meccanica e riduzione volumetrica di carta/plastica - rifiuti NP	R3, R12, R13	250	1.200	1.250	010101 010408 010409 010410 010413 020401 030101 030105 030301 030307 030308 030399 040102 040209 040215 040221 040222 050117 070213 070299 100906 100908 101006 101008 101103 101112 101208 101304 101311 101314 120101 120102 120103 120104 120105 120117 120121 120199 150101 150102 150103 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160119 160120 161102 161104 161106 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170302 170504 170508 170604 170802 170904 190904 190905 191201 191204 191205 191207 191208 191209 191212 191302 200101 200102 200110 200111 200138 200139 200201 200202 200307
AREA B2	Conferimento, messa in riserva e trattamento mediante cernita/selezione manuale e meccanica e riduzione volumetrica di carta/plastica - rifiuti NP	R3, R12, R13	215	645	645	010101 010408 010409 010410 010413 020401 030101 030105 030301 030307 030308 030399 040102 040209 040215 040221 040222 050117 070213 070299 100906 100908 101006 101008 101103 101112 101208 101304 101311 101314 120105 120117 120121 120199 150101 150102 150103 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160119 160120 161102 161104 161106 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170302 170504 170508 170604 170802 170904 190904 190905 191201 191204 191205 191207 191208 191209 191212 191302 200101 200102 200110 200111 200138 200139 200201 200202 200307
AREA C	Messa in riserva e smontaggio di carcasse di automezzi	R13	675	---	---	160104* 160106 160122
AREA D	Messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti NP in uscita decadenti dalle attività di lavorazione	R13, D15	465	1.395	1.395	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 191201 191204 191205 191207 191208 191209 191212
AREA E1	Messa in riserva RAEE NP in ingresso	R13	190	378	378	090110 090112 160214 200136
AREA E2	Messa in sicurezza e smontaggio RAEE NP	R12	16,50	---	---	090110 090112 160214 200136
AREA E3	Deposito temporaneo rifiuti NP costituiti da componenti ambientalmente critici	R13	2,25	2	2	080318 160216 160604 160605
AREA E4	Messa in riserva rifiuti NP costituiti da componenti recuperabili	R13	45,5	90	90	160216 191202 191203 191204 191205 191207
AREA E5	Messa in riserva RAEE NP, bonificati e disassemblati, in uscita/destinati a trattamento	R13	26	75	75	090110 090112 160214
AREA F1	Conferimento, messa in riserva rifiuti NP in ingresso (cavi elettrici)	R13	79,8	30	10	160216 170411
AREA F2	Trattamento rifiuti NP (cavi elettrici)	R12	111,5	---	---	160216 170411
		TOTALE		15.770	22.895	

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

Demolizione capannone esistente e costruzione di nuovo capannone

Committente IMMOBILIARE TORRE SRL, costruzione in via Galilei 23 Gessate (MI), azienda locataria MPS MARESCA SRL con sede legale in via Fermi 21/9 Gessate (MI)

1.	INIZIO LAVORI, IMPIANTO CANTIERE:	31/07/2023
2.	DEMOLIZIONE CAPANNONE ESISTENTE:	03/08/2023 - 22/08/2023
3.	SCAVO FONDAZIONI:	23/08/2023 - 26/09/2023
4.	REALIZZAZIONE RETE IMPIANTI A PAVIMENTO:	27/09/2023 - 31/03/2024
5.	COSTRUZIONE PREFABBRICATO CAPANNONE:	27/09/2023 - 31/03/2024
6.	POSA MANTO DI COPERTURA:	27/09/2023 - 31/03/2024
7.	COMPLETAMENTO IMPIANTI:	27/09/2023 - 31/03/2024
8.	POSA IMPIANTO FOTOVOLTAICO:	31/03/2024 - 28/04/2024
9.	SMOBILIZZO CANTIERE:	28/03/2024 - 30/04/2024

ING. PAOLO INTRA
VIA MAESTRO G. SETTI 2 - 24047 TREVIGLIO (BG)
tel. 347/1475645 - e-mail: paolo.intra@studioingintra.it

DATA: 15/06/2023
REV1: 27/07/2023
REV2: 31/08/2023
REV3: 17/01/2024
REV4:
REV5:
REV6:
REV7:
REV8:

COMMITTENTE:
M.P.S MARESCA S.R.L
Via E. Fermi 23/25 20060 Gessate (MI)

OGGETTO:
ISTANZA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE ex Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
PLANIMETRIA GENERALE - STATO DI PROGETTO

SCALA 1:250

TAVOLA N. 2

IL RICHIEDENTE

IL PROGETTISTA

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BERGAMO
DOTTORE INGEGNERE PAOLO INTRA n.NUM 3154

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Spettabile:

Area Ambiente e Tutela del Territorio
della Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche
Viale Piceno n. 60
20129 - Milano

Oggetto: Impresa M.P.S. Maresca S.r.l. - Istanza di Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Gessate (Mi), in Via Enrico Fermi n. 23-25. - Trasmissione parere di competenza scarichi in pubblica fognatura.

Vista l'istanza presentata dall'Impresa M.P.S. Maresca S.r.l. in data 21.06.2023 e trasmessa all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 31.07.2023 (Prot. Uff. Ambito n. 8818) dall'Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Milano, concernente la richiesta di Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Gessate (Mi), Via Enrico Fermi n. 23-25.

Verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri istruttori e di procedibilità inerenti la Modifica non sostanziale del titolo abilitativo per lo scarico in Pubblica Fognatura di acque meteoriche di prima e seconda pioggia, con versamenti effettuati in data 04.08.2023, secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del 01/02/2011 nonché secondo la Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 2 del 07.10.2019.

Eseguita l'istruttoria amministrativa degli atti costituenti il procedimento.

Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo CAP Holding S.p.A. con nota del 24.08.2023 (Cod. Procedimento: case 03861458 parere 016225), richiesto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 04.08.2023 (Prot. Uff. Ambito n. 9026) e pervenuto in data 25.08.2023 (Prot. Uff. Ambito n. 9509).

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico unito alla presente, parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, che nel disciplinare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia sostituisce a tutti gli effetti il precedente reso in data 24.05.2018 (Prot. Uff. Ambito n. 7575), confluito nell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 rilasciata dall'Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Milano in data 14.05.2019 (R.G. n. 3356/2019), a far data dall'avvenuta notifica dell'Autorizzazione Unica medesima.

L'Ufficio d'Ambito si riserva tuttavia di modificare le prescrizioni impartite qualora intervenissero eventuali variazioni delle reti fognarie interne nel corso del procedimento

amministrativo autorizzatorio ex art. 208 D.lgs. 152/06, che verranno rese note alla Scrivente Autorità.

Distinti saluti

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della
Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento e del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura:
Ing. Saverio Rocco Cillis

Responsabile dell'Istruttoria e dell'Ufficio Pareri VAS – VIA – PII - PL:
Ing. Giovanni Mazzotta e-mail: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

Fascicolo 6.3\2023\26

PARERE DI COMPETENZA
SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	M.P.S. MARESCA S.R.L.
Indirizzo Sede Legale	GESSATE (MI) – VIA ENRICO FERMI N. 21/9
Indirizzo Impianto	GESSATE (MI) – VIA ENRICO FERMI N. 23/25
Attività	*Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)*
Gestore dell'Impianto	Sig. Roberto Maresca in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante dell'Impresa

PREMESSO E RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 16.03.2021 (Prot. Uff. Ambito 3196) e in particolare l'Allegato A contenente l'indicazione della normativa a presidio del presente procedimento nonché tutte le prescrizioni di carattere generale.

SI DÀ ATTO che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale a rischio basso.

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

1.1. L'Impresa dichiara di svolgere le seguenti attività all'interno dell'insediamento di Via Enrico Fermi n. 23/25: "*Raccolta, stoccaggio e lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da plastica, carta, legno, inerti, rifiuti metallici ferrosi e non e raccolta e recupero di veicoli fuori uso. Il ciclo produttivo consiste nel recupero dei rifiuti stoccati mediante cernita/selezione preliminare e produzione di MPS/EoW di metalli ferrosi attraverso presso cesoiatura e di carta/plastica effettuata attraverso un trituratore accoppiato ad una pressa imballatrice e di raccolta e veicoli fuori uso*".
L'insediamento produttivo risulta costituito, allo stato di fatto, da una superficie totale coperta pari a 4.440 mq, di cui per alloggi/uffici pari a 515 mq e per attività produttive pari a 3.925 mq, nonché da una superficie scoperta totale pari a 8.825 mq, di cui 8.265 mq impermeabilizzata e 560 mq non impermeabilizzata.

1.2. Le varianti previste nella presente Modifica non sostanziale, rispetto a quanto stabilito

nell'autorizzazione ex Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. vigente, sono sintetizzabili come segue:

"*1. Aggiornamento della configurazione delle strutture individuate presso il complesso, subordinatamente alla prevista realizzazione di nuovo capannone industriale in corrispondenza della porzione Nord del complesso stesso, con contestuale demolizione di un capannone esistente, avente minori dimensioni. Tale intervento edilizio risulta subordinato all'avvenuto ottenimento del Permesso di costruire n. 7 del 22/05/2023, rilasciato da parte del Comune di Gessate a favore della Società IMMOBILIARE TORRE S.R.L., proprietaria dell'area presso la quale risulta individuato l'impianto gestito dalla Società M.P.S. MARESCA. L'intervento in oggetto comporterà la necessità di adeguamento per alcuni manufatti riconducibili alla rete fognaria interna di cui alla porzione Nord del complesso.*

2. Revisione della configurazione delle sezioni operative del complesso, subordinatamente alle modifiche edilizie richiamate al punto precedente.

3. Aggiornamento delle modalità di funzionamento delle vasche finalizzate all'accumulo e al trattamento delle acque meteoriche derivanti dalle superfici scolanti di cui alla porzione Nord del complesso, senza variazioni per quanto riguarda la configurazione delle vasche suddette. Ciò subordinatamente alla prevista riduzione dell'estensione delle superfici scolanti individuate presso il complesso".

Per quanto dichiarato dall'Impresa "*le varianti suddette risultano esclusivamente di tipo gestionale; pertanto, non risultano previsti ampliamenti per quanto riguarda la superficie occupata dal complesso. e non sono previste varianti edilizie per le quali occorre acquisire l'autorizzazione ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Non sono, inoltre, previste:*

modifiche per le operazioni alle quali i rifiuti possono essere sottoposti, variazioni riconducibili alla capacità di stoccaggio e trattamento dei rifiuti non pericolosi gestiti presso il complesso considerato, nonché variazioni per la capacità di stoccaggio degli End Of Waste (EOW) e dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni conseguite presso il complesso stesso. Infine, non sono previste modifiche per quanto riguarda l'estensione della superficie destinata allo svolgimento delle attività di autodemolizione ex. D.Lgs. 209/2003".

1.3. Dall'elaborato grafico "Tavola n. 2 con descrizione: "*PLANIMETRIA GENERALE RETE ACQUE*" del 10/2017", si evince la presenza di n. 4 punti di scarico in pubblica fognatura, indicati con i codici SF1, SF2, SF3 e SF4.

Gli scarichi indicati con i codici SF2 e SF4, ubicati rispettivamente in Via Enrico Fermi ed in Via Galileo Galilei, sono costituiti da acque reflue civili provenienti dai servizi igienici e scaricate nella rete fognaria pubblica previo passaggio in fosse biologiche.

Lo scarico indicato con il codice SF1, ubicato in Via Enrico Fermi, risulta costituito da:

- acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali; tali acque sono raccolte tramite caditoie e griglie e convogliate, per mezzo di una rete dedicata, ad un primo impianto di trattamento di dissabbiatura/disoleazione e quindi inviate ad un separatore di prima e seconda pioggia, dal quale le acque meteoriche di prima pioggia vengono scaricate in pubblica fognatura previo accumulo in vasca di capacità pari a circa 22 mc e previo ulteriore trattamento depurativo di dissabbiatura e disoleazione, mentre le acque meteoriche di seconda pioggia sono accumulate in tre vasche di laminazione, per un volume complessivo pari a circa 90 mc, prima dello scarico in rete fognaria pubblica.

Lo scarico indicato con il codice *SF3*, ubicato in Via Galileo Galilei, risulta costituito da:

- acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali; tali acque sono raccolte tramite caditoie e convogliate, per mezzo di una rete dedicata, ad un primo impianto di trattamento di dissabbiatura/disoleazione e quindi inviate ad impianti di separazione e trattamento del tutto simili a quelli che trattano le acque meteoriche convogliate nello scarico *SF1* sopra descritto.

Le acque meteoriche decadenti dalle coperture vengono raccolte attraverso reti dedicate e disperse localmente attraversi pozzi perdenti.
L'Impresa ha altresì dichiarato che "*sono verificate le condizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del Regolamento Regionale 26/03/2006 n. 4*", e pertanto ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A della D.G.R. 8/2772, le acque meteoriche di seconda pioggia relative alle superfici scolanti interessate alla disciplina delle prime piogge, sono soggette alla medesima disciplina di queste ultime.
Con nota del 13.03.2023 (Prot. Uff. Ambito n. 3014) l'Impresa trasmetteva la comunicazione di ultimazione dei lavori sottoscritta dal legale rappresentante, con atto notorio all'interno del quale l'Azienda dichiarava l'avvenuta esecuzione delle opere e della loro conformità al progetto, come sopra descritto, approvato nell' autorizzazione R.G. n. 3356 del 14.05.2019.

1.4. L'Impresa ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione ex art. 208 in possesso a seguito della volontà di realizzare un nuovo capannone industriale in corrispondenza della porzione Nord del complesso stesso con contestuale demolizione del capannone esistente (Tav. n. 2 avente ad oggetto "*ISTANZA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE ex Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. PLANIMETRIA GENERALE – STATO DI PROGETTO*" del 15.06.2023, ultimo aggiornamento del 27.07.2023).
Le modifiche in progetto prevederanno altresì la dismissione della linea recapitante al punto di scarico *SF4* impiegata per il convogliamento nella rete fognaria pubblica delle acque reflue domestiche derivanti dal capannone per il quale risulta prevista la demolizione.
Il progetto, che prevederà, per quanto dichiarato, solo piccole variazioni nella rete di raccolta delle acque meteoriche convogliate nel punto di scarico con codice *SF3*, comporterà le seguenti modifiche:
- le caditoie grigliate esistenti, qualora interessate dalla presenza della copertura di cui al nuovo capannone sopra descritto, saranno convertite in pozzetti ciechi di raccolta a tenuta, oppure in pozzetti di ispezione dotati superiormente di chiusino ermetico;
- le caditoie individuate in posizione prossima al filo tettoia previsto, saranno spostate in zona esterna, al fine di garantire un'efficace raccolta delle acque meteoriche derivanti dal piazzale;
- sarà realizzata di una nuova canalina gigliata, da individuarsi presso il lato Ovest della nuova struttura, per migliorare il deflusso e la raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali;
- verranno realizzati nuovi pluviali a servizio del capannone individuati presso i pilastri, i quali convoglieranno le acque meteoriche derivanti dalle coperture verso n. 3 pozzi perdenti;
- il nuovo capannone avrà pavimentazione in cls con pendenza tale da consentire il deflusso di eventuali sversamenti liquidi verso pozzetti ciechi di raccolta a tenuta, dai quali gli sversamenti suddetti saranno prelevati e smaltiti come rifiuti speciali presso impianti esterni autorizzati.

La riduzione delle superfici scolanti dei piazzali dovuta alla realizzazione del nuovo capannone in progetto comporterà la necessità di regolare le modalità di funzionamento della vasca di accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia recapitate presso l'allaccio *SF3*, in maniera tale da determinare l'attivazione della relativa valvola di blocco una volta raggiunto un volume interno di accumulo pari a 9,79 mc.
Dalla documentazione inoltrata si nota tuttavia che non viene riportato un computo complessivo relativo alle superfici di pertinenza aziendale (superfici scolanti totali, superfici coperte, superfici drenanti …) a seguito delle opere previste.

1.5. L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Impresa è pari a circa 5.000 mc/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto. L'entità degli scarichi di acque reflue domestiche ammonta a circa 105 mc/anno, il restante viene utilizzato per umidificare i cumuli di carta stoccati presso l'impianto.

1.6. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata "Tav. n. 2 avente ad oggetto "*ISTANZA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE ex Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. PLANIMETRIA GENERALE – STATO DI PROGETTO*" del 15.06.2023, ultimo aggiornamento del 27.07.2023".

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 24.08.2023 (Cod. Procedimento: case 03861458 parere 016225), trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 25.08.2023 (Prot. Uff. Ambito n. 9509), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato, con particolare riferimento agli stralci di seguito riportati:

- "*La rete di fognatura interna risulta conforme alle disposizioni dell'art. 44 del "Regolamento del servizio idrico integrato" il quale prevede che le reti di fognatura interna agli insediamenti a qualsiasi uso destinati debbano essere del tipo separato e cioè con condotti distinti che raccolgano separatamente le acque reflue domestiche, le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue industriali.*
- *In merito alla conformità dei pozzetti di campionamento non vi sono gli elementi per esprimere un giudizio di conformità in quanto non vengono riportate le caratteristiche dimensionali degli stessi.*
- *Il sito in esame non rientra in una zona di rispetto di acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.*
- *In relazione alla normativa vigente ed al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, per quanto rilevabile dalla domanda presentata e dalla documentazione allegata, nonché in relazione alle verifiche effettuate si dà atto che l'attività della ditta è compresa nell'elenco delle attività di cui all'art.3, comma 1 lettera (b) del Regolamento Regionale n. 04/2006.*

- *Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, pertanto, è conforme alle prescrizioni del R.R. 04/2006 nonché del Regolamento del Servizio Idrico Integrato art. 57 con la sola eccezione delle parti in cui si dispone che si debba prevedere il conferimento delle acque di prima pioggia nella pubblica fognatura ad una portata massima corrispondente a 1 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante e 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico.*
- *Infine, si segnala che a fronte del fatto che la ditta non ha dichiarato alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare valutazioni circa l'influenza di tali operazioni sul sistema di raccolta e trattamento, con riferimento alle disposizioni del R.R. 04/2006, si evidenzia che il presente parere si riferisce unicamente alle acque meteoriche di dilavamento*
- *Alla luce dei volumi inviati in pubblica fognatura, dei trattamenti che le acque reflue subiscono prima del loro recapito nella rete fognaria e, lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura si ritiene compatibile con le caratteristiche dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Truccazzano, cui sono collettati i reflui scaricati dalla ditta fermo restando il rispetto, in ogni momento e costantemente, i limiti stabiliti dall'Autorità d'Ambito, indicati nell'art. 57 comma 10 del "Regolamento del servizio idrico integrato".*"

2.2. Ritenuto che il presente Allegato debba autorizzare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia, a fronte del fatto che l'Impresa non dichiara alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare valutazioni circa l'influenza che tale operazione eserciterebbe sul sistema di raccolta e trattamento, salvo che l'Impresa nell'ottemperare alla prescrizione di cui al punto n. 3.16 chieda un aggiornamento dell'autorizzazione.

2.3. Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A della D.G.R. 8/2772, le acque di seconda pioggia relative alle superfici scolanti interessate dalla disciplina delle prime piogge, sono soggette alla medesima regolamentazione di queste ultime.

2.4. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.

2.5. L'Impresa M.P.S. Maresca S.r.l. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Enrico Fermi n. 23/25 nel Comune di Gessate (Mi).

2.6. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione

rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

3.1. **<u>Entro 30 giorni</u> dall'ultimazione dei lavori in progetto, il Gestore dell'Impianto dovrà darne comunicazione all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., trasmettendo:**

a) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, di corretta realizzazione delle opere programmate;

b) un elaborato grafico aggiornato ed a colori dell'intera rete fognaria aziendale comprensiva di tutti i manufatti presenti ed installati:
la planimetria dovrà essere in scala adeguata (>= 1:200), in cui dovranno essere chiaramente distinguibili le reti di raccolta delle diverse tipologie di reflui e acque meteoriche, i punti di allacciamento alla pubblica fognatura (i punti di scarico devono essere identificati con la sigla S seguita da un numero progressivo es.: S1 - S2 - Sn), tutti i manufatti e gli impianti connessi alla rete, nella rappresentazione della rete dovranno essere indicati il senso di scorrimento di reflui/acque e, preferibilmente, materiale costruttivo, diametri e pendenze dei condotti.

c) materiale fotografico che attesti la dismissione dello scarico all'allaccio SF4.

3.2. Le acque meteoriche di prima e seconda pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nei punti di scarico con i codici SF1 e SF3, come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione ed ubicati rispettivamente in via Enrico Fermi ed in Via Galileo Galilei.

3.3. **Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia di cui al punto 3.2 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel "*Regolamento del servizio idrico integrato*".**

3.4. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "*Regolamento del servizio idrico integrato*" che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.

3.5. **<u>Entro 90 giorni</u> dal ricevimento del titolo autorizzatorio, il Gestore dell'Impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, <u>ove non fossero già presenti</u>, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, in particolare in corrispondenza della rete delle acque meteoriche a monte dei pozzi perdenti, nonché generale immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete**

fognaria pubblica. A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal "*Regolamento Locale d'Igiene*" e dal "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*" (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico)

3.6. Il conferimento in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia deve essere conforme alle prescrizioni del "*Regolamento del servizio idrico integrato*" che prevede che le vasche di raccolta (vasche di prima pioggia) siano dimensionate in modo da trattenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante, siano dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto, e che lo scarico sia attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm. Il convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia verso le vasche di accumulo dovrà garantire l'uniformità della raccolta su tutta la superficie scolante drenata.

3.7. Le acque meteoriche di seconda pioggia dovranno essere recapitate nella rete fognaria pubblica ad una portata di 20 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, così come previsto dal "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*", art. 57 c. 8.

3.8. Il Gestore dell'Impianto, <u>entro 30 giorni</u> dal ricevimento del titolo autorizzatorio, dovrà inviare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A.:

a) precisazioni in merito all'estensione delle varie tipologie di superfici di pertinenza aziendale (superficie coperta, superficie drenante, superfici scolanti) indicate nell'istanza di Modifica non Sostanziale;

b) dettagliata relazione tecnica in merito alle caratteristiche, all'uso e alle misure adottate per la gestione di eventuali sversamenti della cisterna di gasolio presente.

3.9. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia.

3.10. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.

3.11. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. ogni

interruzione dell'attività degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.

3.12. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.

3.13. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.

3.14. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati) dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione. Il Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A. si riserva di contattare l'utente per proporre un progetto di smart metering degli scarichi industriali.

3.15. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.

3.16. Il Gestore dell'impianto <u>entro 30 giorni</u> dal ricevimento dell'autorizzazione, qualora debba scaricare in pubblica fognatura i reflui derivanti dall'attività di lavaggio delle superfici scolanti, dovrà inoltrare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale nonché ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., una relazione integrativa rispetto a quella presente agli atti, che dettagli la menzionata attività di lavaggio e contestualmente fare istanza di aggiornamento del titolo affinché l'Autorità possa rettificare il titolo già emesso autorizzando altresì le acque di lavaggio delle aree esterne. <u>Trascorsi i 30 giorni</u> senza che l'Impresa abbia adempiuto a quanto prescritto, l'attività di lavaggio delle aree esterne si intenderà come non esercitata.

3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.

3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.

3.19. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.

3.20. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.

3.21. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.

3.22. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.

3.23. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – Tav. n. 2 avente ad oggetto "*ISTANZA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE ex Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. PLANIMETRIA GENERALE – STATO DI PROGETTO*" del 15.06.2023, ultimo aggiornamento del 27.07.2023 – devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.

3.24. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.

4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

4.3. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione,

chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.
Qualora il Gestore dell'Impianto non ottemperi diligentemente alle prescrizioni imposte attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ivi impartire anche in relazione ai dovuti riscontri da rendersi all'Autorità comportando per propria negligenza l'erroneo avvio di un procedimento amministrativo sanzionatorio per presunta commessa violazione dei disposti dell'autorizzazione sarà tenuto alla refusione delle spese d'ufficio così come stabilito dall'art. 14 del Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex Legge 689/81 (cfr Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 3 del 4.05.2020).

4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Gessate (Mi) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento e del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura:
Ing. Saverio Rocco Cillis

Responsabile dell'Istruttoria e dell'Ufficio Pareri VAS – VIA – PII - PL:
Ing. Giovanni Mazzotta e-mail: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1*)*

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);

2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;

3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
   - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
   - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
   - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altri classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;

5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
   - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
   - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità;
   - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

   Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;

7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;

8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;

10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;

11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;

12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;

13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante;

14. i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;

15. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;

16. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;

17. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
    - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
    - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
    - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;

18. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;

19. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

20. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;

21. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;

22. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;

23. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
    - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
    - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
    - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

24. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;

25. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;

26. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;

27. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

28. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;

29. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;

30. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;

31. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

32. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;

33. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);

34. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;

35. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;

36. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;

37. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

38. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

39. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

40. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;

41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

42. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

43. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;

44. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;

45. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;

46. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;

47. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;

48. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

49. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.
Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche. del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la rase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.
All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
4. **D.d.g. 36/1998** "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
5. **Decisione 2014/955/UE** "Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE";
6. **D.g.r. 10161/2002** "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai "Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
8. **D.g.r. 19461/2004** "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
9. **D.g.r. 8882/2002** "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale" così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** "Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale";
10. **D.d.g. 6907/2011** "Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano al sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";

11. **D.p.R. 151/2011** "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** "Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE";
13. **D.m. 120/2014** "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali";
14. **D.lgs. 81/2008** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Registri e formulari e sistema di tranciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997";
16. **D.m. 145/1998** "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997";
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** "Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998";
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** "Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti";
22. **Circolare 1680/2010** "Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti";

Carta

23. **UNI-EN 643** "Lista delle qualità normate europee di carta da macero";

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** "Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";
26. **D.lgs. 52/2007** "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** "Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici";
28. **D.g.r. 10222/2009** "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";

29. **Regolamento (UE) 333/2011** "Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
30. **Regolamento (UE) 715/2013** "Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";
32. **D.lgs. 151/2005** "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti";
33. **Legge 549/1993** "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente";
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** "Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ";
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** "Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico";
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante "Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006".

Amianto

37. **L.r. 17/2003** "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto";

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** "Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno";

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
40. **D.g.r. 12764/2003** "Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost";
41. **D.g.r. 3018/2013** "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno";

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
43. **D.m. 27 settembre 2010** "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005";
44. **D.g.r. 2461/2014** "Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche".

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
46. **D.g.r. 2031/2014** "Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili";

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** "Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205";

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** "Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127";
49. **D.g.r. 3596/2012** "Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: "Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti";

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati";

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili";

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** "Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori".

Plastica

54. **UNIPlast 10667** "Lista delle qualità normate di plastica";

Rifiuti sanitari

55. D.P.R. 254/2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179";

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso".